Penale Sent. Sez. 5 Num. 38381 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: GIORDANO ROSARIA
Data Udienza: 30/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Rufino Massimo nato a Latisana il 15/12/1980
Diamante Pierangelo nato a Portogruaro il 13/06/1970

avverso la sentenza del 22/01/2026 della Corte di appello di Trieste

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva nella rispettiva veste, quanto al Rufino, di amministratore di diritto, e, quanto al Diamante, di amministratore di fatto, della società fallita DK Distribuzione s.r.l. effettuando alcuni pagamenti non dovuti.

2. Avverso la richiamata pronuncia gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, con atto unitario, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidandosi a sei motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

2.1. Con il primo, denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 191, 493, 526 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile per la decisione la consulenza tecnica del perito del pubblico ministero e la relazione ex art. 33 l. fall. sebbene redatta utilizzando atti di indagine della polizia giudiziaria come tale consulenza, nonché il verbale di constatazione della società GM Carni s.r.l., tutti atti acquisiti senza il consenso della difesa.

2.2. Con il secondo motivo assumono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 l. fall. quanto all'elemento soggettivo del reato, che sarebbe stato desunto solo dagli atti inutilizzabili indicati nel primo motivo, mentre dalla relazione di parte del rag. Leati era emersa la loro volontà di saldare debiti della società e non era stato considerato l'elemento dirimente dell'annullamento di tre assegni circolari per l'importo totale di euro 30.000 con accreditamento sul conto della fallita.

2.3.Con il terzo motivo denunciano violazione dell'art. 216, comma 1, n. 1) e comma 3, l. fall. per assenza di motivazione in ordine alla richiesta riqualificazione della condotta ascritta nel meno grave delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale, stante il versamento delle somme in favore di soggetti che vantavano effettivamente crediti nei confronti della fallita.

2.4. Mediante il quarto motivo Pierangelo Diamante assume violazione degli artt. 216 l. fall., 192, comma 2, e 530, comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione rispetto all'attribuzione alla sua persona della qualifica di amministratore di fatto della società in assenza dei relativi indici.

Evidenzia, al riguardo, che, a differenza di quanto affermato dalle conformi decisioni di merito, detti indici non erano emersi nell'istruttoria dibattimentale, né, per le ragioni evidenziate nel primo motivo, avrebbe potuto essere utilizzata la documentazione allegata alla relazione del curatore fallimentare.

Deduce che, in realtà, egli era un semplice dipendente della società Asso 3 s.r.l. per la quale si occupava della parte amministrativa e contabile, e solo in tale veste aveva accompagnato l'amministratore dal curatore fallimentare.

2.5. Con il quinto motivo il Diamante deduce vizio di motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata da una sua assunta condotta spregiudicata e particolarmente pregiudizievole per i creditori, cui non era seguita alcuna forma di resipiscenza, senza considerare che le somme asseritamente distratte non erano particolarmente elevante e si erano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ridotte nel corso del dibattimento, che egli aveva collaborato sin dalle indagini fornendo la documentazione richiesta e che si era sottoposto ad esame nel corso del processo.

2.6. Mediante il sesto motivo, formulato in via gradata, gli imputati chiedono la rideterminazione della pena ex art. 81 cod. pen. rispetto a precedenti condanne per altri reati fallimentari (e, in particolare, il Diamante, con la sentenza resa da questa Corte n. 28114 del 2024, nel procedimento penale avente R.G.N. 23634 del 2014, ed entrambi i ricorrenti, con la sentenza non definitiva n. 202 del 2025 del Tribunale di Pordenone, nel procedimento penale avente R.G.N. 337 del 2015).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Come si è evidenziato, con esso i ricorrenti lamentano, innanzi tutto, che la relazione ex art. 33 l. fall. contiene, tra i propri allegati, atti di indagine, tra i quali la perizia del consulente del Pubblico ministero, dottor Bagarotto, nonché il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso nell'ambito di un altro procedimento.

Tale doglianza non può trovare accoglimento in quanto, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, la prova dichiarativa del consulente è stata acquisita nel corso del dibattimento dell'altro giudizio cui hanno partecipato gli imputati con i loro difensori, con conseguente inoperatività della preclusione di cui all'art. 238, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.

La relazione di consulenza tecnica è stata, per sua parte, legittimamente acquisita poiché su di essa ha deposto, nel procedimento di cui si è acquisito il verbale, lo stesso consulente.

1.2. Con riferimento al processo verbale di constatazione, l'impostazione dei ricorrenti è erronea poiché gli indizi di reità erano, a tutto concedere, all'epoca della verifica della Guardia di finanza, emersi con riguardo alla società Gm Carni s.r.l., non potendosi, almeno per il delitto di bancarotta, ipotizzare che potessero essere considerati tali condotte relative alla società DK Distribuzione s.r.l. in liquidazione prima della dichiarazione di fallimento della stessa, intervenuta il 10 gennaio 2019, mentre il predetto processo verbale è stato redatto il 31 maggio 2016.

2.Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Ed invero, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato due elementi indubbiamene correlati: la situazione di "conclamata decozione" in cui versava la società fallita e l'uso di denaro della società per pagare debiti di cui mancava la prova della effettiva riconducibilità a posizioni debitorie della stessa

3.Il terzo motivo, ai limiti dell'inammissibilità poiché non si confronta con le puntuali argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha rigettato l'analoga censura spiegata in sede di appello, non è comunque fondato.

Come idoneamente evidenziato dalle conformi pronunce di merito, infatti: 1) quanto al pagamento di euro 20.000,00 in favore della società Gebal s.r.l. non vi è documentazione che lo stesso corrisponda ad un credito ad essa ceduto dalla Banca Intesa Sanpaolo (stante la mancanza della cessione del credito, della notifica del contratto al debitore ceduto e della stessa richiesta di pagamento di Gebal); del pari, per il pagamento alla stessa società Gebal dell'importo di euro 27.200,00 non è provato che era il saldo di un credito ad essa ceduto dalla società Asso 3 né del credito facente capo a tale società; rispetto alla somma complessiva di euro 6.500,00 a favore di Asso 3 non vi è prova dell'origine e dell'entità del debito, peraltro pagato in misura superiore all'importo fatturato.

4.Il quarto motivo è, ancora una volta, non fondato.

Come noto, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e logica motivazione (tra le altre, Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540; Sez. 5 n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534).

Nella specie, le decisioni di merito hanno, con argomentazioni logiche, indicato gli indici concreti dai quali hanno desunto il ruolo di amministratore di fatto del Diamante.

Come evidenziato già dalla sentenza di primo grado, infatti, tutti i testi hanno riferito del ruolo effettivo di gestore del Diamante di tutte le società del gruppo omonimo, tra le quali la fallita, anche se non rivestiva in esse alcun incarico formale. Ruolo che si esplicava, segnatamente, nel rendere direttive ed ordini ai dipendenti, e finanche all'amministratore di diritto Rufino, nel tenere contatti con i creditori e nel siglare accordi con gli stessi, nella predisposizione di "aggiustamenti" al bilancio.

Ruolo del Diamante che, così descritto, si salda in modo logico, alla stregua di quanto coerentemente sottolineato in sede di merito, con le dichiarazioni rese dal curatore fallimentare, il quale ha riferito che proprio l'imputato è stato in grado di spiegargli nel dettaglio delle operazioni societarie, anche complesse, e dell'andamento dell'impresa, piuttosto che il Rufino.

5. Il quinto motivo è inammissibile, stante la congruità delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo riguardo alla condotta spregiudicata e pregiudizievole in danno della società, protrattasi anche dopo il manifestarsi dello stato di decozione, e all'assenza di elementi positivi su cui basare una diversa valutazione.

6.Il sesto motivo è anch'esso inammissibile.

Quanto alla condanna definitiva a carico del Diamante anteriore alla pronuncia impugnata, si deve ribadire che non è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione non sia stata proposta con atto di appello, o non sia divenuta attuale dopo il termine per la proposizione di quest'ultimo, non comportando la stessa effetti sulla legalità della pena e potendo il predetto riconoscimento essere valutato d'ufficio nell'esercizio di una mera facoltà giudiziale (*ex ceteris*, Sez. 5 n. 51473 del 24/09/2019, Rv. 277745).

Rispetto alla richiesta di riconoscimento della continuazione con la sentenza non ancora definitiva resa in un giudizio a carico di entrambi gli imputati la stessa è del pari inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7. I ricorsi devono dunque essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 30/09/2026

Il Consigliere Estensore
Rosaria Giordano

Il Presidente
Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale